

## QUESITI

---

**MARCELLO GALLO**

**Sulla c.d. corruzione reciproca  
fra pubblici ufficiali<sup>1</sup>**

L'Autore fornisce un parere sulla configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nel caso della c.d. corruzione accademica: prima, analizza la condotta normativa narrata nell'art. 319 c.p., poi ragiona sul foro competente per i fatti dedotti dalla pubblica accusa.

*On the so-called reciprocal corruption between public officials*

*The Author gives an opinion on the configurability of the Crime of corruption by act contrary to the duties of office in the case of so-called academic corruption. First, it analyses the normative conduct narrated in art. 319 C.P., then reason on the court responsible for the facts deducted from the public prosecution.*

Mi propongo il seguente quesito: se sia configurabile il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio nel caso della c.d. corruzione accademica, vale a dire nell'accordo con cui due o più membri della commissione incaricata di valutare le domande dell'abilitazione scientifica nazionale si scambino ciascuno l'impegno a votare in conformità alle richieste dell'altro (o degli altri), secondo una logica di reciprocità.

La risposta è tutta chiusa e conclusa nella disamina della condotta narrata dall'art. 319 c.p.. Dico subito quale è, a mio avviso, la struttura di questa condotta. La lettera normativa è decisamente chiara - chiara, quanto meno, perché non sembra consentire dubbio alcuno su un punto decisivo. L'illecito che emerge dalla proposizione linguistica, ad un tempo descrittiva e prescrittiva, è quello di un reato cd. di pericolo - naturalmente nei limiti concettuali e convenzionali che l'espressione comporta. E invero, se non m'inganno, non c'è reato di pericolo che non realizzi, per il suo stesso essere, l'offesa ad un interesse che l'ordinamento tutela. Si pensi alla fattispecie di pericolo per eccellenza: quella del delitto tentato. Come negare che atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, già per come questi atti si pongono e vengono apprezzati da un osservatore, per così dire, esterno, pongano in essere l'inizio di un processo volto alla causazione di un evento di danno, costituiscano cioè offesa ad interessi a che siano impediti danni ulteriori e maggiori, a che ne sia salvaguardata la società. Ma si tratta di interessi tutelati proprio

---

Parere espresso dal Prof. M. Gallo sulla configurabilità del delitto di corruzione nelle vicende sul conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

perché la loro lesione è preliminare a lesioni più gravi. Illecito di pericolo è l'illecito tutto concentrato su comportamenti che ledono questi avamposti delle difese contro il verificarsi di lesioni valutate più gravi.

Fatte queste considerazioni, vediamo di applicarle al comportamento delineato dall'art. 319 c.p.. Salta subito agli occhi che non è richiesta la commissione del fatto contrario ai doveri di ufficio in vista del quale è accettata la dazione o promessa di utilità. Certo, dazione o accoglimento della promessa di dazione realizzano l'offesa al prestigio, al buon nome dell'apparato che chiamiamo Pubblica Amministrazione. Certo gli interessi così offesi non sfuggono all'ordinamento, sono oggetto di tutela penale: ma non sono il cappello di Gessler. Buon nome, prestigio, rispettabilità della Pubblica Amministrazione vogliono dire proprio che si mira a far sì che sotto l'usbergo di questa non venga perpetrato nulla di men che commendevole, figuriamoci poi se si tratta di azioni antiggiuridiche. E tali sono i fatti rispetto ai quali il comportamento disegnato dalla norma incriminatrice costituisce pericolo. La realizzazione di tali fatti, però, non è richiesta ai fini della consumazione dell'illecito. Possiamo tranquillamente dire che sta fuori della fattispecie legale. Traiamone, allora, una prima fondamentale conseguenza che, ce ne accorgeremo più avanti, è decisiva rispetto alla soluzione di questioni davvero importanti, come quelle che riguardano il *tempus commissi delicti*, il *dies a quo* del decorso temporale che conduce alla estinzione del reato e così via. Questa la conseguenza cui mi richiamo: la corruzione prevista e punita dall'art. 319 c.p. non tollera una lettura condotta secondo il paradigma della cd. esecuzione prolungata. Che è linea esegetica sostenibile, sia pure a prezzo di qualche acrobazia logico-letterale, esercitata dilatando oltre i limiti, che sarebbero a prima vista suggeriti dal linguaggio della proposizione normativa, la significanza di tale linguaggio. Mi spiego: l'esecuzione prolungata è criterio esegetico che trova prima e peculiare espressione sul terreno della truffa. L'ingiusto profitto e, soprattutto, l'altrui danno, sono eventi che facilmente possono snodarsi nel tempo – pensiamo all'esempio classico di successive dazioni di denaro cagionate tutte dalla stessa condotta fraudolenta. Senza bisogno di una volontà troppo buona, non è difficile, stante la semantica con cui abbiamo a che fare, cogliere nell'ultimo degli atti, nel caso: l'ultima corresponsione di denaro, quello che, per così dire, è l'atto che chiude e sigilla la dinamica fattuale costituente danno. Elemento espressamente menzionato nella figura legale, pertanto elemento costitutivo del reato, il danno è realtà socioeconomica che tollera scansione in successivi momenti cronologici, fino all'ultimo, che consacra quella che può considerarsene definitiva consistenza, entità. Non è estraneo alle regole

della sintassi giuridica sostenere che è a questo punto, quando viene effettuata, per restare all'esempio, l'ultima dazione, che il delitto trova consumazione. Ciò che consente l'esegesi è la previsione nel testo normativo di un *quid*, espressamente dichiarato rilevante, suscettibile di una dilatazione nel corso del tempo. Ma a questo punto, non ci vogliono troppe parole per concludere nel senso che ciò che può essere accettato per figure criminose che presentino le caratteristiche ora rilevate nella truffa, non è prospettabile quando non vi sia espressa menzione di un elemento che ammetta lo snodarsi cronologico. La realizzazione prolungata, o differita che dir si voglia, sarebbe in questi casi affermata rispetto al nulla normativo, a tutto concedere rispetto a un *post factum* non punibile.

Sul punto, qui mi fermo, salvo a ritornarvi quando cercherò di rispondere ai quesiti che seguono quello di cui adesso mi occupo. Ne ho voluto trattare solo perché mi è sembrato indispensabile chiarire, al possibile, la struttura dell'illecito sul quale operiamo: accordo criminoso avente ad oggetto comportamenti contrari a regole di diritto la cui messa in atto, non richiesta ai fini della perfezione della corruzione, darà luogo a condotte antigiuridiche che realizzeranno, semmai, delitti distinti ed autonomi. Storia a parte, la corruzione che si consuma accettando dazione o promessa di utilità, per sé o per altri, a cagione di comportamenti, attivi od omissivi che siano, precedentemente posti in essere: storia a parte, perché quella che ne riguarda sarebbe senza ombra di dubbio corruzione per fatti alla cui realizzazione ci si impegna.

Restiamo allora al caso nostro. Ho parlato, finora, di accordo come nucleo della corruzione. Questo per dare un comun denominatore alle due ipotesi previste dall'art. 319: accettazione della promessa, accettazione della dazione di utilità. Non mi soffermo a discutere, perché al momento non è rilevante, se l'utilità di cui è questione debba o no essere indebita. Ancora: possiamo rinviare al prosieguo di queste note la risposta alla domanda su quale sia il momento decisivo, quello in cui si accoglie la promessa o quello della effettiva dazione. Adesso mi è sufficiente sottolineare come non sia ridondante prevedere due possibili forme di consumazione del reato: accoglimento della promessa o acquisizione della dazione di utilità. Quest'ultima, infatti, è condotta ordinariamente preceduta dall'accoglimento della promessa - e si avrà allora accordo esplicito. Ordinariamente ma non necessariamente. Si pensi, a tal proposito, alla dazione effettuata senza che ne sia stata prima accettata la relativa promessa: così se una banconota o un assegno siano infilati tra le pagine di un opuscolo, già nella disponibilità del pubblico ufficiale, sulla scrivania di quest'ultimo. Vicenda che si incentra su accordo che non precede ma che

coincide temporalmente con il momento in cui il pubblico ufficiale si appropria della banconota, con il momento cioè in cui si accetta la dazione dell'utilità.

2. Cerco di non destare reazioni di pura stupefazione. Di accordo si tratta anche se, e lo vedremo subito, le volontà che si incontrano, quantomeno una di esse, non si trova in condizioni di parità rispetto a quella che le sta di fronte. Certo, questa non è novità assoluta quando ripercorriamo il farsi, il perché di un accordo: fatto sta, però, che se l'accordo ha per oggetto il mercanteggiamento di un atto d'ufficio o, peggio ancora, di un atto contrario ai doveri di ufficio, la disparità è più marcata ed evidente.

Nella corruzione spesso è il privato che prevarica sul pubblico ufficiale. Per favore, non stupitevi troppo. La vulgata vede nel pubblico ufficiale la persona che fa valere la sua posizione autorevole e autoritaria per creare un ambiente e un clima in cui l'offerta da parte del privato appare quasi "dovuta" e comunque ovvia. E non c'è dubbio che sullo sfondo, più o meno alla lettera, così stanno le cose. Ma pensiamo, per un istante, a che succede nel momento in cui l'illecito si consuma: quando la promessa o la dazione è accettata.

Quale che sia l'idea che il pubblico ufficiale si è fatta e si fa dei suoi "poteri", quale che sia l'immagine che egli si disegna della sua importanza e della decisività dei suoi atti, una cosa mi pare innegabile. Nell'istante in cui gli sguardi dei due, corruttore e corrotto, si incrociano, quest'ultimo proprio a motivo del ritratto che ha accarezzato e accarezza di sé medesimo, deve sentire lo smacco, lo sfregio, non alla sua autorità ma, che più conta, alla sua autorevolezza. La bestemmia dell'atto pubblico commerciato è irrecuperabile: gli peserà addosso lo sguardo, magari in superficie anche grato, ma in sostanza inevitabilmente allusivo e sprezzante, del corruttore. La consumazione dell'illecito val quanto un attimo di superiorità e prevalenza: la logica e la psicologia, infami ma ineludibili, del "questa donna io l'ho pagata".

Mi rendo conto che le righe che precedono sembrano contrastare con la giurisprudenza dominante, praticamente unanime. Cito, per tutte, quella che ritengo l'ultima decisione della S.C. a riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 52378 del 19/10/2016: *I reati di concussione e di corruzione differiscono tra loro [...] per l'elemento della condotta, in quanto nella concussione l'agente deve avere determinato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto ad eliminare o viziare la volontà, mentre nella corruzione i due soggetti agiscono su un piano paritario nella conclusione del patto criminoso - per cui l'evento della "datio" o della promessa, pur esistendo in entrambi i reati, ha fonti diver-*

se... Significativa, ma isolata, nel senso della valorizzazione del sacrificio degli interessi pubblici a quelli privati, Cass. Sez. F, Sentenza n. 34834 del 25/08/2009: *Integra il reato di corruzione, in particolare di quella cosiddetta "propria", sia l'accordo per il compimento di un atto non necessariamente individuato "ab origine" ma almeno collegato ad un "genus" di atti preventivamente individuabili, che l'accordo che abbia ad oggetto l'asservimento - più o meno sistematico - della funzione pubblica agli interessi del privato corruttore, che si realizza nel caso in cui il privato prometta o consegni al soggetto pubblico, che accetta, denaro od altre utilità, per assicurarsene, senza ulteriori specificazioni, i futuri favori.* Pensiamo, però, alle ragioni che motivano l'ordine di idee maggioritario. È in gioco la necessaria distinzione fra corruzione e concussione. Linea di confine assai sottile quella fra questi reati: si cerca di tracciarla assumendo a criterio il come si svolgono le cose in superficie: parità quasi contrattuale nell'uno, di contro a subordinazione mossa da paura o timore nell'altro. E fino ad un certo punto dobbiamo dire che le cose stanno così. Si rifletta, però, su una precisazione essenziale alla comprensione della prima delle due pronunce citate. Si dice che il piano paritario caratterizza l'azione dei due soggetti, corrotto e corruttore, nella conclusione del patto criminoso. Si ha riguardo, cioè, al momento terminale, che segna la consumazione del delitto. Il che va benissimo soprattutto per centrare con la dovuta esattezza il momento in cui l'illecito si perfeziona. Ma l'analisi, vorrei dire fenomenologica, di questo illecito non può trascurare tutto ciò che precede la vicenda esposta dalla norma incriminatrice e le dà vita. Il corruttore, molto spesso, sempre nelle grandi corruzioni, ha alle spalle una capacità, chiamiamola di persuasione, terribilmente pesante. Saranno condizioni economiche, politiche, financo socio-culturali, e con ciò non chiudo gli occhi davanti all'accusa, ma, torno a dire, in particolar modo nelle grandi corruzioni, chi dà o promette è il più forte: davanti gli sta il pubblico ufficiale con la sua fragile dignità e la disperata arma che è quel briciolo di potere che gli consente di essere comprato. Certo, si danno casi in cui è il corrotto che dal suo fortilizio esprime, comunica, con il semplice fatto della sua identità e della sua posizione, la capacità di influire positivamente o negativamente sugli affari dell'eventuale corruttore. Anche qui, però, prevaricazione, pur se meramente virtuale. Spunti a conferma della tesi in SS.UU. Maldera n. 12228 dep. 14/03/2014 su rapporti tra concussione e induzione indebita, che dà il giusto rilievo al momento della prevaricazione, aggressiva nella concussione, più sfumata nella induzione indebita.

Ciò posto, come si fa a scorgere prevaricazione quando l'accettazione della

promessa da parte di A è contrassegnata dalla condizione che a sua volta B, anch'egli pubblico ufficiale, accetti promessa o dazione di utilità a condizione di compiere certi atti. Qui non c'è chi sta sopra e chi sta sotto - prevaricazione - bensì l'urgere di finalità comuni sia ad A che a B, in vista delle quali finalità A e B convengono di tenere un qualche comportamento. La pura e semplice reciproca accettazione, vuoi della promessa vuoi della dazione, è mero atto preparatorio rispetto all'esecuzione dell'illecito, che si realizzerrebbero con le condotte che cagionano profitto o danno. Ovviamente, l'illecito è realizzato quando l'accordo concerna la violazione di un dovere d'ufficio.

A questo punto è necessario chiarire l'essenza, il contenuto degli obblighi, la cui trasgressione o meno rileva ai fini del giudizio. Più tardi, cercando di attualizzare uno di tali obblighi, ci porremo la domanda che sta al centro di questo processo: se quello di attendere con libertà di scienza e di coscienza, senza opinioni precostituite, alla valutazione di prodotti di attività scientifica, sia dovere tradito dall'impegno condiviso a prendere certe soluzioni. Domanda che non può non tener conto del fatto che l'impegno comune sia assunto con riferimento a opere il cui esame sia possibile perché già esposte a valutazione e a giudizio. Valutazione e giudizio pienamente effettuabili prima della verifica formale vera e propria, specie da parte di studiosi della materia trattata dai lavori in questione. L'opinione che nutro, esprimo e condivido, non riguarda, insomma, un che di futuro e al momento non conoscibile: ha per oggetto cose delle quali proprio per il sapere che coltivo ho già conoscenza. Non mi impegno alla cieca, ma a ragion veduta. Ciò che conta è che i lavori, sui quali si forma un divisamento condiviso, siano già in circolo. E qui, va sottolineata la divergenza rispetto all'impostazione accusatoria. Questa mostra chiaramente di non distinguere tra conoscibilità, che è potenziale, e conoscenza che è effettiva. I due termini non sono sovrapponibili - specie, mi vien da dire, quando se ne fa uso nell'argomentazione giuridica. La conoscibilità, affare di fatto in genere, di puro diritto quando i "titoli" sui quali la valutazione e il giudizio vanno effettuati siano assoggettati a regole che li rendano, per così dire, di pubblico dominio. La conoscibilità è, allora, oggettivamente provata dal rispetto delle condizioni (ad esempio, deposito dei titoli stessi) normativamente prescritte. Per affermare o negare questa virtualità, salvo il caso che sia affermato o negato l'intervento di fattori assolutamente eccezionali, è necessario e sufficiente accertare se vi sia stata o no osservanza di quanto richiesto. Tutt'altro affare la conoscenza: è corretto concludere nel senso che non vi sia stata, solo a patto di enunciare e spiegarne le ragioni.

E non si dica che questo è psicologismo spicciolo che poco ha a che vedere

col diritto vigente. In concreto delitto è, nella cornice del disegno delineato dalla norma incriminatrice, l'autore o gli autori che lo commettono - non dimentichiamo, poi, che va considerata anche la vittima. Ancora una volta, insomma, la centralità dell'art. 133 c.p.: prima ancora che per la dosimetria della sanzione, norma fondamentale per cogliere, in concreto, il peso specifico dell'illecito. Anticipo un passaggio decisamente importante. Ho già detto che il dovere funzionale è trasgredito solo se l'impegno concerne candidati i cui lavori non siano già in circolo. Ancora, trasgressione del dovere funzionale si ha anche se l'impegno di taluno dei soggetti è preso puramente e semplicemente in corrispettivo dell'impegno preso dall'altro. Del che, naturalmente, bisogna dare adeguata dimostrazione: niente presunzioni o, peggio ancora, ricorso a massime di cosiddetta esperienza, spesso infondate e fabbricate per offrire un apparente supporto logico alla conclusione cui si arriva - *rectius* si vuole arrivare.

Si è già visto come la corruzione sia, nella sua più intima essenza, momento di prevaricazione: a seconda dei casi, di prevaricazione dal privato al pubblico o dal pubblico al privato. È indifferente da che parte la prevaricazione muova: al fondo c'è sempre. Come stanno allora le cose se la vicenda che ne interessa ha un ordito di reciprocità, di scambio di utilità. E qui bisogna distinguere. Lo scambio può nascere e svilupparsi all'insegna del "tu dai una cosa a me e io do una cosa a te", nel qual caso potrebbe configurarsi accordo corruttivo vicendevole. Potrebbe: naturalmente, purché sia debitamente provato che l'accettazione della promessa o della dazione sia motivata solo dalla consapevolezza e volontà di offrire adeguato corrispettivo alla accettazione della promessa o della dazione, a cui io miro, da parte del soggetto che mi sta di fronte. Si accoglie, insomma, l'offerta altrui unicamente al fine di ottenere così analogo comportamento, analogo adesione da parte del soggetto la cui proposta è stata accettata. Ipotesi indubbiamente possibile, ma che esige prova convincente.

Tutt'altra conclusione si impone, invece, se l'accordo concernente lo scambio di utilità è motivato in ciascuna delle parti che convergono nell'accordo stesso da finalità identiche per tipologia, modellate di volta in volta su interessi comuni. In questo caso lo scambio è puramente formale: nella realtà le volontà dei singoli soggetti convergono su risultati che sono nell'interesse di ciascuno e, al tempo stesso, nell'interesse di tutti. Alla condizione imprescindibile che l'accordo in tal modo raggiunto nasca da valutazioni e giudizi condotti su lavori conoscibili perché pubblicati o perché precedentemente presentati, nelle debite forme, al vaglio dei soggetti preposti alla disamina dei lavori stessi. Che

vuol dire: in un caso siffatto, a ben guardare, malgrado la semantica che fa a piene mani uso del termine “concorso”, la procedura è quella della cooptazione. Apro il vocabolario Treccani: “cooptazione s. f. [...] - Sistema d’integrazione di un corpo consultivo o comunque collegiale, per cui il nuovo membro viene assunto su designazione di quelli già in carica”. Dove è chiaro che la designazione è motivata da giudizio favorevole sul vissuto del soggetto o dei soggetti della cui assunzione si discute. Vissuto che sarà guardato secondo parametri di volta in volta diversi, ma sempre significativi ai fini dell’assunzione che è in gioco. Superfluo, a questo punto, sottolineare come la precisazione valga non soltanto a fini semantici, ma si rifletta anche, con prepotenza, sui criteri che governano la correttezza delle procedure rispettivamente concorsuali o di cooptazione. Nelle prime, quando il giudizio trova causa nel superamento da parte di un candidato di prove che occorre affrontare, ogni accordo preventivo sull’esito positivo o negativo della futura prova, accordo che anticipa qualcosa di cui ancora nulla può dirsi, è per ciò stesso contrario all’obbligo che incombe su chi è deputato al giudizio che coronerà il concorso. Per contro, cooptazione adeguatamente motivata potrà darsi solo dopo il vaglio dei titoli dei candidati. Nel caso nostro, titoli scientifici, consistenti in opere, prodotto di originale ricerca e, accanto a questi, eventuali forme di partecipazione ad attività concernenti lo sviluppo e consolidamento di un certo sapere. E occorre specificare. Quando le opere da valutare in tanto possono essere prese in considerazione in quanto, come nella vicenda trattata, siano conosciute già prima del “deposito”, della presentazione in un certo termine e in certe forme, nulla di più naturale che studiosi preposti alla procedura in questione si scambino l’un l’altro le rispettive opinioni sulla validità dei lavori sui quali dovranno esprimere il giudizio. Esprimere: il giudizio attende soltanto quella che possiamo chiamare “formalizzazione”, la messa in chiaro, per iscritto, di una valutazione già pienamente maturata in studiosi aggiornati sulla letteratura che interessa le loro ricerche. Nulla di più naturale, allora, che uomini di studio, volti all’affermazione di certe idee e di certe metodologie, tendano alla riuscita di chi segue percorsi identici o, almeno, analoghi: anche a costo di accordarsi sulla riuscita di candidato di diversa “scuola” (e sul concetto dovremo ritornare) pur di assicurare la vittoria dello studioso scientificamente vicino. Finalità comune a ciascuno dei soggetti che svolgono questo gioco delle parti, gioco che nell’impostazione accusatoria varrebbe come corruzione, diciamolo pure, “andata e ritorno”. Senonché, a ragionare in questo modo si va incontro ad un interrogativo cui è piuttosto difficile, forse impossibile, rispondere in senso soddisfacente da chi mette in



moto l'apparato sanzionatorio sotto l'insegna, sotto il paradigma della corruzione. Non occorre, infatti, lunga riflessione per imbattersi in un rilievo assai arduo da superare. Abbiamo a che fare con finalità comuni, perseguite attraverso un piano di congrua ripartizione del carico e del guadagno scaturenti dall'impresa propria ad ognuno e a tutti insieme gli associati. Si vorrà, allora, sostenere che più persone che decidano di commettere un peculato e, a tal fine, stabiliscano che la partecipazione si svolgerà secondo certi ruoli, e convengano che i futuri sperati guadagni siano distribuiti in un certo modo, si vorrà allora sostenere, dicevo, che questi pubblici ufficiali, comportandosi nel modo che si è detto, mettano in atto scambievoli corruzioni? Non credo di essere avventato o di argomentare secondo copione *ad usum delphini* se replico che a concludere in senso affermativo si butta alle ortiche un istituto centrale quale il concorso di più persone nel reato, ci si muove come se l'istituto stesso non ci fosse, almeno nella maggior parte dei casi in cui i soggetti agenti siano pubblici ufficiali. L'incontro tra più condotte è caratteristica ineliminabile in ogni episodio di concorso di più persone nell'illecito. Quando da una prima lettura, necessariamente concentrata sul lessico normativo, passiamo a scandagliare come si realizzi un fatto conforme alla descrizione enunciata dalla regola incriminatrice, troveremo quasi sempre mutuo proporre ed accettare proposte in vista della realizzazione del reato che si vuol porre in essere: l'apporto causale che contrassegna il concorso, attuato con azioni od omissioni, atipici rispetto alla previsione incriminatrice, si concreta, in buona misura, proprio nello scambio di impegni da un soggetto all'altro accogliendo un compenso immediato o, almeno, la promessa del compenso stesso. Non penso che sia sempre necessario il cd. previo concerto: mi limito a rilevare come questo sia molto spesso presente. Essenziali, comunque, la rappresentazione e la volizione di un risultato, di un evento, che realizzi l'offesa ad un interesse tutelato in via autonoma ed indipendente rispetto alla protezione dell'interesse a che l'accordo stesso non sia posto in essere.

Ne ho già fatto cenno: la vicenda sulla cui qualificazione mi è chiesto parere, mi sembra che vada, senza esitazioni, ricondotta, semmai, a previsione diversa da quella della corruzione. Non di quest'ultima si tratterebbe ma, nel caso, di abuso d'ufficio. I protagonisti della vicenda hanno di mira un risultato comune - risultato la cui realizzazione significa realizzazione di un'ipotesi criminosa debitamente prevista, nella quale concorrono. La prospettazione degli eventuali vantaggi di condotte tutte orientate al medesimo evento criminoso, è nient'altro che la prospettazione dei pro e dei contro che sollecitano la messa in atto delle condotte stesse.

Il fatto si svolgerebbe, insomma, all'insegna della norma che prevede e punisce: *Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.*

Non è questione, nella vicenda studiata, di omessa astensione: tutto sta, pertanto, nell'accertare se vi sia o no violazione di legge o regolamento tale da cagionare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un ingiusto danno.

Secondo la tesi di accusa, il dovere funzionale sarebbe stato trasgredito perché, in buona sostanza, la scelta dei soggetti legittimati prima, e la successiva chiamata da parte dei dipartimenti interessati, sarebbe stata motivata, indipendentemente dal valore scientifico dei candidati, da ragioni che possiamo chiamare "di bottega". Bottega sarebbe questo o quello studio professionale e, come se non bastasse, l'appartenenza a questa o a quella delle due associazioni che raggruppano i docenti della materia. Come si è visto, questa lettura del comportamento dei commissari, nonché di coloro che vengono definiti, in modo piuttosto sbrigativo, "intermediari", nasce ritenendo che abbiano proceduto attraverso valutazioni e giudizi asseritamente formulati ed espressi prima del dovuto, non a ragion veduta, ma alla cieca, seguendo l'ordine di idee di un filo conduttore che non avrebbe guardato a meriti scientifici, ma a posizionamenti utili o tollerabili dei concorrenti ritenuti meritevoli. Non sto a ripetere quanto sopra ho già detto. Mi limito a ribadire che questa è, prima che opinione, punto di vista fondato sul non considerare la realtà di una procedura in tutto e per tutto di cooptazione. La conoscibilità dei titoli in base ai quali si forma il giudizio è assicurata dalla specifica competenza di persone che si consultano e concludono in un senso piuttosto che in un altro, forti di un sapere che consente loro di cogliere il peso specifico di produzioni scientifiche, come tali esposte al vaglio di studiosi della materia. Né si dica che qualche volta il giudizio si forma prima che un certo titolo sia debitamente depositato. L'argomento avrebbe pregio solo se si dimostrasse (e non ce n'è segno alcuno) che questo è l'unico titolo esibito da un candidato. In caso contrario,

di nuovo, si fa imperativa la caratteristica della cooptazione: è del vissuto, nel caso nostro, del vissuto scientifico di un certo soggetto, che si tiene conto, e se ne deve tener conto nel perimetro segnato dalla capacità di questo vissuto di consentire un giudizio sull'attitudine alla ricerca e alla didattica e sui risultati raggiunti.

Quanto a certe conversazioni intercorrenti tra chi si candida e chi può essere chiamato a decidere del concorso, vanno lette nella prospettiva in cui la conversazione si colloca: antecedente o successiva alla valutazione dei titoli del candidato. Quando è successiva, i titoli sono quelli già in circolo - tutti, insomma, conoscibili: bisognerebbe dimostrare che non c'è stata conoscenza effettiva. Altrettanto conoscibili, le varie attività svolte accanto e a supporto di quella strettamente e direttamente di ricerca. Certe parole, poi, con le quali si riconoscono i meriti del candidato sono quelle che facilmente troveremo in bocca ad un maestro che non vuole umiliare, demotivare, uno studioso al quale deve comunicare notizie che non gli faranno piacere: si evita una sentenza schiettamente negativa, lasciandogli aperta una finestra sul futuro. Il che è frequente, non sconveniente, quando, come spesso capita, si è chiamati a giudicare di una produzione scientifica che, pur non raggiungendo la piena meritevolezza, non è del tutto scandente.

Si fa avanti un'altra obiezione. L'accordo spesso riguarda più che la riuscita di un candidato, l'insuccesso di altri, per non rafforzare la posizione professionale o accademica di un gruppo rivale. E qui cogliamo il perché di un atteggiamento programmaticamente censorio rispetto al mondo accademico. La svalutazione della "scuola" è la nota dominante di un tale atteggiamento. Nessuna cura o preoccupazione scientifica vien riconosciuta, unicamente esigenza di far soldi e carriera. Ora, che l'Università italiana presenti non poche men-de è cosa su cui non occorre spendere troppe parole: ma certo è che sia nel sapere scientifico, sia in quello umanistico, continua ad essere centro di studi e fonte di risultati pregevoli. In modo particolare, continua a rivelarsi buona maestra, culla di allievi che una volta all'estero, vale a dire dove trovano possibilità, strumenti, riconoscimenti anche economici, all'altezza dei compiti, raggiungono agevolmente posizioni di grande responsabilità e prestigio.

L'ansia inquisitoria può non avere limiti. Nello sforzo di proclamare che, comunque sia, violazione del dovere funzionale v'è stata, si giunge talora fino a far carico del limitarsi all'adozione dei criteri e dei parametri del Decreto Ministeriale volto a regolare la materia, stigmatizzando tale procedura in quanto attuata nel modo più facile, nonché sommamente elusivo. Che è come dire che la commissione avrebbe l'obbligo, e non la facoltà, di proporre criteri di-

versamente modulati rispetto a quelli ministeriali. Come dire che far proprio il *modus operandi* suggerito dal Ministero, anziché idearne uno proprio, denoterebbe parzialità interessata – quando tutti vedono che è vero proprio il contrario: se voglio favorire qualcuno, mi servo di misure all'uopo congegnate.

Vicende come quella abbozzata pongono la domanda su quale sia il foro competente per i fatti dedotti dalla pubblica accusa. Ovviamente bisogna distinguere a seconda della qualifica che si ritenga più aderente alla vicenda. Com'è naturale comincio con la veste giuridica dell'accusa frequentemente menzionata o adombrata: corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio.

Si è già detto che nella corruzione commessa in vista di un atto contrario ai doveri di ufficio, in vista cioè di una condotta che al momento dell'accordo deve essere ancora realizzata, non può tenersi conto del luogo in cui l'atto che viola un dovere d'ufficio sarà poi eseguito. Punto, questo, sul quale non ci possono essere dubbi: il verificarsi di questo atto non è, nel caso di corruzione antecedente, preso in considerazione dalla proposizione incriminatrice – fuori questione, allora, ricollegare il momento di commissione dell'illecito ad un elemento fattuale la cui presenza non è richiesta per la perfezione della relativa fattispecie. Ragionare diversamente vuol dire rimettere la determinazione del *locus commissi...* al puro e semplice arbitrio dell'interprete – dico "dell'interprete" in genere perché voglio evitare inutili discussioni: in realtà l'interprete che davvero pesa sulla conclusione è l'interprete particolarmente qualificato che è il giudice. Scartiamo, allora, una soluzione che darebbe significato e valore di evento naturalistico ad un qualcosa che, alla stregua della figura normativamente delineata, rileva soltanto come oggetto di volizione, ma che fattualmente è un nulla. Scartato ciò che non può essere trattato come se fosse l'evento naturalistico della condotta tipica, guardiamo a questa condotta. Sappiamo che è presentata in forma alternativa: ricevere, per sé o per altri, utilità o accettarne la promessa. Non c'è bisogno di ricorrere ad enfasi generalizzante, invocando, di conseguenza, questa o quella massima d'esperienza: il più comune, quotidiano, avere a che fare di un uomo con i suoi simili ci dice che, di solito, prima si accetta la promessa e, poi, la dazione di quanto ci hanno prospettato. Questo significa che, salve ipotesi come quella di cui abbiamo sopra fatto cenno, contrassegnate da una quasi perfetta sovrapposizione dei due momenti - facendo propria una certa utilità si dimostra che ne è accettata, al tempo stesso, la promessa - la corruzione è consumata quando una certa promessa è accolta. Soluzione respinta dalla giurisprudenza, pressoché unanime nel designare quale momento esecutivo quello in cui avviene la dazione

effettiva, se dazione effettiva c'è stata. Non è il caso di meravigliarsene troppo, anche da parte di chi, come me, riterrebbe più corretta la lettura imperniata sulla promessa accettata. Certe soluzioni stanno bene, e fino a un certo punto, sulla carta, nel calore di una discussione accademica e via dicendo: nei fatti, però, urtano contro le dure esigenze dell'accertamento probatorio. È un qualcosa del quale spesso ci dimentichiamo o rispetto al quale spesso ci comportiamo come se non esistesse, ma contro il quale non possiamo farci nulla. Un fatto è giuridicamente rilevante in quanto debitamente provato. E, a questo punto, chi potrà negare che è assai più facile cogliere con precisione quando è stata ricevuta ed accettata una certa utilità piuttosto che quando di questa utilità si sia accettata la promessa.

Ciò posto l'applicazione dell'art. 8 c.p.p. non va incontro, per quanto ci interessa, a particolari problemi. Rileva il tempo della consumazione. Escluso, senza concessioni di sorta, che questo tempo possa essere ravvisato in quello in cui si verifica l'atto contrario ai doveri di ufficio, atto per realizzare il quale si è giunti all'accordo, questo tempo sarà, a stretto rigore, quello della promessa accolta – sempre, figuriamoci poi se, come talora accade, accettazione della promessa e accettazione della dazione sostanzialmente coincidano. A stretto rigore: diffido da chi indulge al *cave a consequentiariis*, ma riconosco che qualche volta il consequenziario deve cedere alla logica del concreto, in una parola, e per non farla cadere troppo dall'alto, del “si è fatto sempre così”. Su tal via sono portato, più o meno a malincuore, a rispondere che momento della consumazione è quello dell'accettazione dell'utilità, purché, naturalmente, dazione vi sia stata. Se questa manca, varrà il criterio della accettazione della promessa. Criterio in forza del quale si terrà conto del luogo in cui si è verificato ciascuno dei comportamenti indicati. Sarei propenso a ritenere che, per il rilievo che indubbiamente presenta la chiusura di una vicenda ai fini della possibilità di definirla pienamente conclusa, vale il momento, sigillo delle valutazioni ultime e delle conseguenti votazioni. Mi sembra superfluo sottolineare che l'affermazione di eventuale responsabilità riguarda soltanto i soggetti che abbiano, secondo le prove raggiunte, partecipato all'accordo iniziale.

Ed è alla consumazione che dobbiamo ricorrere anche per individuare il momento dal quale parte il termine della prescrizione – ovviamente sempre che questo termine sia, per legge, quello della consumazione.

Non più difficile, ma più accidentato sarebbe il percorso che bisogna compiere per accertare quale sia il termine allo scadere del quale la prescrizione matura. Se l'esecuzione del reato si prolunga o se si colloca in tempo assai arre-

trato rispetto al giudizio, dobbiamo come sempre attenerci alla disciplina della successione delle leggi nel tempo (art. 2 c.p.). Per quanto qui ci interessa la regola da tener presente è quella del IV comma dell'art. 2: *“Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”*. Chiaro il disposto normativo: quale che sia il momento in cui è intervenuta, si intende, sempre dopo la commissione del fatto, va applicata la legge più favorevole. Le modifiche apportate dall'art.1, commi da 10 a 14, legge n. 103 del 23 giugno 2017, pubblicata in G.U. n. 154 del 4 luglio 2017, non sono applicabili ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge stessa. Così è stabilito, all'art. 1, comma 15, il quale, nel caso di aggravamento della disciplina precedentemente prevista, si allinea al precetto costituzionale dell'art. 25, II comma (principio che, continuo a ripetere, riguarda la norma penale nella sua interezza - tanto nel profilo sostanziale che in quello processuale), nonché al disposto dell'art. 2, IV comma, c.p.. Voglio aggiungere che, a questo modo, si dimostra, una volta di più, che quella della natura sostanziale, non processuale, della prescrizione era brillantissima trovata, ma soltanto trovata.

Ho citato più volte il IV comma dell'art. 2 c.p.: norma che, ai nostri fini, per quanto attiene al decorso della prescrizione, va richiamata soltanto per completezza di riferimenti. Per contro, questo IV comma è di fondamentale rilievo per la disciplina della corruzione nel suo profilo sostanziale, e cioè in ordine alle sanzioni predisposte.